

Questi però non dovranno rinnegare le origini storiche degli istituti di cui si tratta, che io ho voluto indagare e che veramente meriterebbero l'onore di qualche discussione, se qui non avessimo l'obbligo di tagliare corto e di arrivare al fine; non dovranno, dico, rinnegare le origini storiche e lo stesso processo storico di questi istituti, dei quali, per esempio, quello di Milano, dal 17 settembre 1908 è arrivato sino ai giorni nostri passando per quattro o cinque diversi regolamenti, e quello Uccellis, che è il più antico rimontando al 1600, ha dovuto essere regolato con una legge del 1908. Si dovranno però dare norme certe che, oltre ad assicurare agli insegnamenti un andamento che risponda ed armonizzi all'insegnamento di tutte le altre scuole medie, dia pure una garanzia alla quale hanno diritto tutti gli insegnanti, siano esterni che interni di questi educandati.

PRESIDENTE. L'onorevole Baslini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BASLINI. Malgrado gli affidamenti che l'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha voluto darmi, da parte del Governo, di presentare provvedimenti speciali per aumentare gli stipendi agli insegnanti dei collegi reali per le fanciulle, non posso assolutamente dichiararmi soddisfatto, perchè sono convinto che la legge 8 aprile 1906 sia applicabile anche a codesti insegnanti, senza necessità di ulteriori disposizioni legislative al riguardo.

E l'onorevole sottosegretario di Stato ha avuto torto di negare che il Parlamento si sia occupato, durante la discussione di quella legge, dei collegi reali femminili.

Non se ne è occupata la Camera, ma in Senato la questione fu dibattuta; ed io mi permetterò di leggere un brano della discussione avvenuta al Senato, dalla quale si rileva che ho perfettamente ragione nella mia tesi, perchè il ministro Boselli ha esplicitamente dichiarato che la legge era applicabile anche agli insegnanti esterni dei collegi reali.

E valga il vero. Nella seduta del 9 marzo 1906, il senatore Mangiagalli interpellava così il ministro della pubblica istruzione:

« Chiedo all'onorevole ministro ed all'Ufficio centrale se tra gli Istituti di educazione femminile di cui all'articolo 1° siano compresi i quattro collegi reali di Palermo, Firenze, Verona e Milano.

« Qualora non vi fossero compresi a me parrebbe legge di equità e di giustizia com-

prendervi per le ragioni che andrò accennando, quando avrò avuto una risposta allo schiarimento richiesto ».

Al che il ministro rispose: « Mi pare che occorra distinguere se si tratti di insegnamento o di convitto. In quanto riguarda i professori dedicati all'insegnamento, sì; in quanto riguarda i professori del convitto, essi saranno regolati dalla legge dei convitti ».

Replicava il senatore Mangiagalli: « Per i professori almeno delle classi superiori di detti collegi si richiedono gli stessi titoli come per i professori delle scuole secondarie.

« Le allieve che ne escono possono presentarsi alla licenza delle scuole normali e possono essere ammesse alle scuole di magistero di Firenze e di Roma, e quindi i professori dei collegi vengono a trovarsi nelle stesse condizioni giuridiche ed economiche degli insegnanti contemplati nel progetto di legge, riferentesi alle scuole secondarie normali e tecniche ».

Il ministro chiese allora: « Accetta dunque la mia interpretazione? »

E il senatore Mangiagalli soggiunse: « Accetto e ringrazio ».

Tutto questo spero possa valere per convincere l'onorevole sottosegretario di Stato, da una parte, che il Parlamento si è di questo argomento occupato e, dall'altra, che il Governo ha dichiarato, in modo formale, come la legge si riferisse anche agli insegnanti dei collegi reali delle fanciulle. (*Commenti*). Il regolamento, del resto, esplicitamente lo dichiara.

Nè vi sarebbe ragione perchè fosse altrimenti. Si richiedono agli insegnanti gli stessi titoli, si concedono effetti legali alle licenze ottenute nelle scuole superiori annesse ai collegi reali; tanto che, come notò il senatore Mangiagalli, le alunne possono frequentare, di poi, gli istituti di magistero e venire ammesse, come istitutrici, negli stessi collegi reali per cui è richiesto il diploma di maestra; perchè, dunque, non si dovrebbe usare parità di trattamento, quanto agli stipendi, di tale categoria di insegnanti?

Nè ci si venga a dire che vi è di mezzo una grossa questione di bilancio: si tratta di 20 mila lire in cifra tonda; quindi, aumentando di tale esigua somma il bilancio dell'istruzione, si metterebbero questi valorosi insegnanti nella stessa condizione dei loro colleghi, che professano in altre scuole medie. È questione di equità e di giustizia, nè, di fronte ad una precisa disposi-